



PIER LUIGI GIANNACHI

Dott. Commercialista

Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N.12/2015

Una scuola più a misura di studente

Il 9 luglio 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma del sistema scolastico italiano, (Legge 13 luglio 2015 n. 107). La legge, appellata “La Buona scuola”, ha modificato le norme che consentivano ai contribuenti di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese di frequenza scolastica e universitaria. Vediamo quali sono le principali novità.

È innanzitutto necessario ricordare che l'articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosce, al contribuente, la detrazione del 19% per le spese sostenute circa la frequenza di:

- corsi di istruzione secondaria e universitaria;
- corsi di perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l'iscrizione fuori corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

La legge su “La Buona scuola” ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, e prevede la possibilità di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** in relazione alle spese per la frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

La legge, di fatto:

- riformula la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria;
- inserisce la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

La nuova disciplina, quindi, si applica sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione (come disciplinato dall'art. 1, legge 10.3.2000 n. 62).

Inoltre, è bene evidenziare che viene superato il precedente limite normativo che prevedeva la detrazione IRPEF per le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado, in quanto sarà possibile detrarre le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia nonché della scuola primaria.

Sulla base della nuova norma, la nuova detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a **400,00 euro** per alunno o studente con un risparmio d'imposta pari a **76,00 euro**. Ne consegue, con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, il superamento del precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali.

Oltre a quanto appena riportato, la riforma della Scuola ha previsto lo school bonus, consistente in detrazioni fiscali per chi farà donazioni a favore delle scuole per la costruzione di nuovi edifici scolastici, per la manutenzione o per promuovere il placement degli studenti, ottenendo un credito d'imposta del 65% in sede di dichiarazione dei redditi.

Nonostante quanto sopra disciplinato, la legge in esame non ha previsto una specifica **decorrenza**; ne deriva che è necessario che in tempi brevi, l'Amministrazione finanziaria chiarisca quale sia la decorrenza delle nuove norme, vale a dire:

- dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della L. n. 107/2015;
- oppure per la frequenza dell'anno scolastico 2015/2016;
- oppure dal 1° gennaio 2015, in base al principio dell'“unitarietà del periodo d'imposta”.

Oltre alle novità introdotte con l'approvazione della legge su “La buona scuola”, restano immutate le disposizioni relative:

- alle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa in cui si prevede una detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR), per la quale non sono previsti limiti di importo. Le detrazioni IRPEF del 19% relative all'ampliamento dell'offerta formativa (lett. i-octies) e alla buona scuola (lett. e-bis) di cui al comma 1 dell'art. 15 del TUIR non sono cumulabili;

- alla detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (lett. e), comma 1, art. 15 del TUIR);

- alla detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di 632,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. Per ogni figlio che frequenta l'asilo nido, si continua a beneficiare di una detrazione IRPEF massima di 120,08 euro (19% di 632,00).

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 18 settembre 2015

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.